

Il Presidente apre la trattazione del punto all'ordine del giorno.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

In particolare il comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

A decorrere dall'anno 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 articolo 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione di carattere autorizzatorio.

Richiamati:

1. il comma 5 dell'articolo 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, il quale prevede che: *"le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del comune, salvo, quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza."*;
2. il comma 4 dell'articolo 42 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., ai sensi del

quale "Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza."

- *l'articolo 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. il quale stabilisce che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quarter e possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatta eccezione per quelle individuate dal comma 3 del medesimo articolo. In particolare il successivo comma 4 dell'articolo 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede: "ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine".*

Considerato che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2020, pubblicata in G.U. Serie generale n. 26 del 01 febbraio 2020, è stato dichiarato, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Il perdurare dell'emergenza sanitaria in atto, dovuta all'ampia diffusione a livello nazionale del COVID-19 ha causato uno slittamento della data di approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022. Tale data era originariamente fissata per il giorno 27 febbraio us, ma alla luce delle disposizioni governative emanate allo scopo di contenere il contagio la seduta era stata cancellata e il documento contabile è stato infine approvato dall'Assemblea generale, in modalità videoconferenza, con deliberazione n. 4 del 7 maggio 2020.

Il trascorrere di questo non breve periodo di tempo e il connesso slittamento degli altri adempimenti contabili, ha causato la necessità per il Consiglio direttivo di provvedere in tempi celeri ad adeguare le previsioni di bilancio nei termini di una variazione d'urgenza, di competenza e di cassa, alla parte spesa del bilancio di previsione 2020 – 2022, adottata con deliberazione n. 23 del 25.05.2020, come risultante dal prospetto allegato a) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di esso e finalizzata a:

- istituire il nuovo capitolo di spesa 2044, classificato alla Missione 12 – Programma

8, P.fin. (IV livello) 1.04.04.01.000, necessario al pagamento del contributo che il nostro Consorzio, unitamente ai Bim della provincia di Trento, ha deciso di erogare in favore dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per contribuire con un concreto supporto finanziario alla gestione dell'emergenza Covid19 da parte dell'Azienda stessa;

- adeguare, ri-allocandole parzialmente, come chiesto dai comuni consorziati, le risorse disponibili per investimenti per consentire il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento dei fondi che avrebbero consentito l'avvio tempestivo del Progetto occupazionale Bim/Sova 2020;
- reperire rapidamente le risorse per consentire la prosecuzione dei lavori di installazione del prefabbricato per il comune di Castignano (AP), colpito dagli eventi sismici localizzati nel centro Italia a cavallo degli anni 2016 - 2017;

Visti:

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) e ss. mm.;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;
- lo Statuto consorziale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea generale del 25 settembre 2017, n. 12;
- la deliberazione dell'Assemblea generale n. 4 del 07.05.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022;
- il parere favorevole espresso dall'organo di revisione e acquisito al protocollo consorziale n. 1383 del 22.05.2020;
- i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 stante l'urgenza di provvedere alla ratifica.

2. di dare atto che con la variazione di cui al punto precedente, sono state apportate modifiche al bilancio di previsione 2020 – 2022, di competenza e di cassa, e che conseguentemente è variato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2020 approvato dal Consiglio direttivo con deliberazione n. 14 del 07.05.2020;
3. di dare atto altresì che sulla variazione in oggetto l'organo di revisione ha espresso parere favorevole acquisito al protocollo consorziale n. 1383 del 22.05.2020
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano, stante l'urgenza di provvedere;
5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Consiglio direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.